

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE)
CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO**

PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO C.U.C. – L' UNIONE DEI COMUNI –
MONTEDORO -

***CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE COMUNALE SITO IN VIA XXIV MAGGIO IN
AVETRANA AVENTE DESTINAZIONE D' USO – CASA PER LA VITA A MEDIA INTENSITÀ (6
POSTI)***

CIG: 83146011CE

DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Le Condizioni generali di Contratto che regolano le forniture nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relative alle prestazioni di servizi oggetto del presente contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (C.U.C. – UNIONE DEI COMUNI – MONTEDORO).

ART.1

OGGETTO DELL'APPALTO

1.L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione di una parte dell'immobile comunale sito in via XXIV Maggio in Avetrana avente destinazione d'uso – casa per la vita a media intensità (6 posti) – servizio socio sanitario previsto all'art. 70 regionale n. 4/2007 legge regionale 19/2006;

2.La struttura comunale è ubicata in *via XXIV Maggio in Avetrana avente una superficie in mq 231,08.*

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL' IMMOBILE

La struttura è destinata ad accogliere, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psicosociali e pazienti psichiatrici stabilizzati usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo residenziale, prive di validi riferimenti familiari e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di cinque anni.

L'amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 ed in considerazione di quanto previsto dal comma 1 lett. b) del menzionato art. 32, circa la non applicabilità del termine dilatorio di 35 giorni per gli acquisti effettuati tramite mercati elettronici, si riserva di chiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine successivamente alla stipula del contratto.

Le attività avranno inizio, previo formale affidamento con ordinativo a firma del dirigente del Servizio proponente a decorrere dalla stipula del contratto.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento o di riduzione dell'orario di funzionamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

ART. 4 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Nel premettere che l'immobile oggetto della promessa di concessione si sviluppa ad un solo piano, per una superficie totale pari mq 604,20, di cui mq 373,12 destinati al Centro di ascolto per la Famiglia (art 93 Reg. Reg.) e mq 231.08 a Casa per la Vita (art. 70 Reg. Reg.), il Comune, oltre a mettere a disposizione i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, assume a proprio carico i seguenti oneri di tipo organizzativo al fine di permettere una equa distribuzione dei diversi costi di gestione (comprese le eventuali spese di manutenzione straordinaria) tra i diversi gestori delle diverse porzioni di immobile e più precisamente:

- Calcolo di ripartizione in quote millesimali di tutte le spese relative alla manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi concessi in uso alla ditta, e precisamente il ripristino di impianti e strutture esistenti in modo che la loro funzionalità sia pari a quella iniziale, nonché, migliorare le caratteristiche stesse con interventi di lavori e modifiche che saranno ritenute necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, in quota parte con i diversi gestori della restante parte dell'immobile, Centro di ascolto per le Famiglie e Ludoteca;;
- Calcolo di ripartizione in quote millesimali del costo della Tari;
- Calcolo di ripartizione in quote millesimali delle spese delle utenze luce, acqua, gas, telefonia e sistemazione degli spazi verdi esterni, nonché ogni ulteriore utenze che ne dovessero derivare.

Il Comune inoltre supporterà l'aggiudicatario all'istruttoria delle domande per l'ammissione degli utenti al servizio ed alla loro assegnazione, tenendo conto dei criteri fissati dall'Amministrazione ed entro il limite massimo consentito.

ART. 5 OBBLIGAZIONI DEL GESTORE

1. L'affidatario è tenuto a gestire il servizio, con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative della Regione Puglia (Regolamento Regionale n. 4/2007 - 19/2006) e del Progetto organizzativo e pedagogico presentato in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'efficacia, l'efficienza, la puntualità e la qualità del servizio garantendo le seguenti prestazioni:

- coordinamento pedagogico delle attività;
- programmazione e gestione delle attività didattico – educative - ludiche;
- cura, custodia e igiene dei bambini;
- fornitura e somministrazione dei pasti;
- igiene, riordino, pulizia dei locali;
- costo del personale;
- costo fornitura dei pasti;
- costo della fornitura di materiale didattico e ludico-ricreativo, cancelleria e materiali d'ufficio, materiale di pronto soccorso, materiali igienicosanitario e di pulizia locali, vestiario per il personale; materiale occorrente per l'igiene dei bambini;
- altre spese necessarie alla gestione ed al funzionamento del servizio.

Il gestore deve:

a) rispettare per gli operatori impiegati nel servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore e le norme in materia di contribuzione nonché gli obblighi contributivi previdenziali,

assistenziali e assicurativi;

b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

c) la ditta aggiudicataria dovrà assicurare se stessa e il personale impiegato per la Responsabilità Civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose e persone esonerando in maniera assoluta l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi per tutta la durata dell'appalto. Al riguardo la ditta stipulerà polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCVT) con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato con massimale per sinistro non inferiore a euro 2.000.000 (due milioni) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, la ditta potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell'Amministrazione Comunale di Avetrana precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a euro 2.000,000 (due milioni);

d) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;

e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari;

f) curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti; curare la pulizia e il riordino di tutti i locali, degli spazi esterni di pertinenza e delle attrezzature; predisporre il piano di formazione del personale;

g) reperire i pasti presso una ditta o la fornitura diretta degli stessi se necessario o di produrli direttamente attraverso la propria cucina esistente all'interno dell'immobile;

h) attenersi, per la somministrazione dei pasti, alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla refezione scolastica del Comune di Avetrana;

i) adottare la Carta dei Servizi;

j) rispettare la normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente per le materie oggetto del presente appalto;

k) relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate;

l) provvedere alla rilevazione delle presenze del personale e renderla disponibile all'A.C.

2. L'affidatario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco nominativo del personale da impegnare specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco sia provvisorio che definitivo.

3. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.39 del 4.3.2014, l'affidatario deve essere in possesso, per l'intero personale impiegato, con contatti diretti e regolari con minori, di idoneo certificato del casellario giudiziale (anti-pedofilia); l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare l'osservanza di tale adempimento per il personale impiegato nel servizio e anche in caso di sostituzione del personale;

4. Il personale, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per la durata dell'affidamento, eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il gestore o per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al responsabile del Servizio Comunale competente.

5. Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e

comunicati al responsabile comunale.

6. L'affidatario è tenuto a sostituire il personale che non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazione di qualsiasi natura.

7. L'affidatario è tenuto al pagamento della locazione annua pari a **12.000,00 (valore al rialzo rispetto al prezzo a base di gara), o comunque del canone rideterminato post gara oltre al pagamento degli oneri derivanti dai calcoli di ripartizione (a cura del comune) in quote millesimali di cui all'art.4, incluse le eventuali spese di voltura che si dovessero rendere necessarie a seguito della concessione e della ripartizione in quote millesimale delle utenze.**

ART. 6

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE (DUVRI)

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza. In ogni caso, secondo la normativa vigente nell'offerta economica l'operatore deve indicare l'importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART.7

STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti previsti. La stipula del contratto è subordinata, altresì, all'acquisizione delle informative antimafia previste all'art. 2 del Protocollo di Legalità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.252/98.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

A tal fine la ditta aggiudicataria sottoscriverà digitalmente, all'atto della stipula del contratto (stipula RDO) apposita dichiarazione che rientrerà tra le Condizioni Aggiuntive del Contratto.

Nelle condizioni aggiuntive del contratto rientrerà anche la rimodulazione dell'importo contrattuale per effetto di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente Capitolato preventivamente alla stipula.

Le spese relative al contratto sono a carico dell'aggiudicataria.

ART.8 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall'art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ART. 9
CLAUSOLE CONTRATTUALI PER FORNITORI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni il Fornitore è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è Titolare il Comune di Avetrana (in seguito Il Comune).
2. Vengono affidati al Fornitore i seguenti compiti:
 - a) La organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al servizio effettuati presso le sedi del fornitore e le sedi di svolgimento del servizio stesso;
 - b) La organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori ed alle relative famiglie del servizio e di tutti i dati personali di cui il fornitore può venire in possesso nell'espletamento del servizio.
3. Il Fornitore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
4. Il Fornitore dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
5. Il Fornitore accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere.
6. Il Fornitore riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate
7. Il Fornitore si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.
8. Il Fornitore provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 Dlgs196/2003.
9. Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, si informa che Il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.

ART. 10
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

In caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

ART. 11
INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

1. La ditta appaltatrice è responsabile del conseguimento dell'obiettivo ad esso assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per il servizio.

2. Ferma restando l'attività di programmazione e verifica delle attività di formazione dei propri operatori che la ditta svolgerà nell'ambito della propria autonoma competenza gestionale riferita ai servizi ad essa assegnati, la stessa ditta, e i propri operatori, dovranno anche partecipare alle riunioni di tipo organizzativo o di formazione e aggiornamento degli operatori, che il Comune attraverso il servizio competente, riterrà opportuno proporre nell'ambito della propria competenza di indirizzo e di controllo.

3. L'Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte della ditta degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia, confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato in sede di gara, nonché alla verifica complessiva della qualità ed efficienza del servizio.

4. In caso di inadempienza degli operatori l'Amministrazione Comunale informerà tempestivamente la ditta o il raggruppamento affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari al corretto svolgimento delle prestazioni.

Inoltre l'Amministrazione Comunale sottoporrà la ditta a periodiche verifiche relativamente all'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, all'applicazione per tutti i lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.

ART.12

RISPETTO DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008. Per quanto riguarda l'emergenza antincendio (ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza) l'impresa è tenuta a presentare alla stazione appaltante:

- nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
- dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro formazione secondo quanto indicato al D.M.10.03.1998;
- Il piano di emergenza interno.

2. Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

L'aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

3. Dovrà comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/2008 al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

In accordo a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 ai lavoratori dell'impresa/ raggruppamento che operano negli stabilimenti della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di pronto soccorso aziendale (ex decreto 388/03) per i lavoratori dipendenti della stazione appaltante.

4. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'impresa/raggruppamento preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in

conformità al Decreto Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs.81/2008.

5. L'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.

6. L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto con l'indicazione per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla stazione appaltante.

7. Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità Prot. 100/SCPS/3.15697 del 31.10.1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

ART. 13

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

2. L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Comunale e il suo personale.

3. L'appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l'esecuzione dei servizi.

4. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto. All'appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti.

5. La ditta ha l'obbligo di informare l'ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART.14

DISCIPLINA DELSUBAPPALTO

Al fine di assicurare l'uniformità dell'attuazione del progetto educativo, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato nonché nelle Condizioni Generali di Contratto, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel

Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un'altra ditta per l'espletamento dei servizi.

Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- In caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- In caso di cessione dell'azienda di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL);
- gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest'ultima sia reiterata;
- nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

In caso di risoluzione del contratto resta salva per l'Amministrazione Appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione fermo restando l'applicazione delle penali.

ART. 16

PAGAMENTI

1. Il corrispettivo posto a base di gara si determina sulla base dell'offerta presentata in sede di gara a rialzo pari a 12.000,00 annui ed è soggetto annualmente a rideterminazione secondo l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI). Con tale corrispettivo il Comune di Avetrana si intende compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il corrispettivo verrà erogato mensilmente dall'affidatario a fronte di regolare fattura da parte del CE.

ART. 17

SANZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato riscontrato anche a seguito delle verifiche sulla qualità ed efficienza del servizio, salvo quanto previsto in norme che prevedano penali specifiche, è data facoltà al Dirigente del Servizio competente di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 1.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore è dovuta una penale per ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Tali penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta interessata, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai conseguenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato.

Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.

ART.18

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto d'appalto che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 19 RECESSO

L'Amministrazione appaltante in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento, di recedere dal contratto e/o non attivare il servizio, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché fatte salve le prestazioni già eseguite.

ART.20 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compreso il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es. Capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, ect.) nonché in generale a tutti gli atti documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Le parti faranno, altresì, riferimento alle leggi, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, nulla escluso o riservato nonché per quanto applicabili alle norme del Codice Civile.

ART. 21

DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, qualora non risolte, sono devolute alla giustizia ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo. L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso. Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario. La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicatario spetta in via esclusiva al Foro di Taranto.